



IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale *"Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021 con il quale le risorse del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sono ripartite tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021 con il quale il contingente di 420 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui all'articolo 7,



IL MINISTRO DELL'INTERNO

comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è ripartito tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono assegnate alle singole Amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2021 con il quale viene istituita presso il Ministero dell'Interno l'Unità di missione ai fini del coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi del predetto articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

RITENUTO di individuare modalità di raccordo e coordinamento tra le strutture e gli uffici che concorrono, a diverso titolo, all'attuazione degli interventi relativi al PNRR del Ministero dell'Interno;

DECRETA

Articolo 1

(Coordinamento della fase attuativa del PNRR)

1. L'Unità di missione, istituita con il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, oltre ai compiti indicati nel citato decreto, assicura lo svolgimento delle attività ad essa attribuite in costante raccordo con le strutture dipartimentali del Ministero dell'Interno interessate all'attuazione degli interventi del PNRR, tenendone informato il Gabinetto del Ministro. A



IL MINISTRO DELL'INTERNO

tale scopo, le strutture suddette nominano propri Referenti quali punto di contatto con l'Unità medesima.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Unità può avvalersi anche della collaborazione del Coordinatore del N.U.V.A.L. incaricato presso il Ministero dell'Interno, nonché degli altri soggetti all'uopo individuati.

Articolo 2

(Interventi del PNRR)

1. Gli interventi di competenza del Ministero dell'Interno, unitamente alle risorse finanziarie assegnate, sono elencati nella Tabella A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021.
2. I traguardi (*milestone*) e gli obiettivi (*target*) che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi di cui è titolare il Ministero dell'Interno, sono riportati nella Tabella B del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021.

Articolo 3

(Attività di gestione degli interventi del PNRR)

1. All'attività di gestione degli interventi previsti dal PNRR e alla loro realizzazione operativa provvedono i Dipartimenti interessati sulla base della titolarità degli interventi o in qualità di Soggetti attuatori, attraverso le proprie strutture, secondo la normativa nazionale ed europea vigente.
2. I Dipartimenti di cui al comma 1 adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.
3. I Dipartimenti di cui al comma 1 svolgono le suddette attività in costante raccordo con l'Unità di missione e, a tal fine, assicurano i flussi informativi, contabili e gestionali nei confronti della suddetta Unità, necessari per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, anche attraverso i Referenti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.



IL MINISTRO DELL'INTERNO

Articolo 4

(Progetto Digitalizzazione del Ministero dell'Interno)

1. Al fine di garantire l'unitarietà del progetto "1.6.1 *Digitalizzazione del Ministero dell'Interno*"- che coinvolge il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e il Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie – di cui il Ministero dell'Interno è Soggetto attuatore, è costituito, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un Gruppo interdipartimentale formato da almeno un Rappresentante dei cennati Dipartimenti per l'espletamento dei seguenti compiti:
 - a) coordinamento, ricognizione, valutazione e progettazione tecnica;
 - b) predisposizione della documentazione relativa all'attivazione delle procedure di gara;
 - c) predisposizione e invio della documentazione necessaria al processo di monitoraggio, rendicontazione e controllo espletato dall'Unità di missione.
2. Il Gruppo Interdipartimentale cura la redazione di uno specifico "Piano", che definisce il naturale e coerente sviluppo operativo del progetto, comprensivo dei risultati intermedi, per il raggiungimento dell'obiettivo finale. Al fine di garantire la compatibilità tecnologica dello sviluppo dei sistemi informativi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione con gli obiettivi del progetto di cui al comma 1, ai lavori del Gruppo Interdipartimentale partecipa anche un Rappresentante del predetto Dipartimento.
3. Per l'attuazione del progetto di cui al comma 1, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza svolge i compiti attribuiti al Ministero dell'Interno in qualità di Soggetto attuatore, assume il ruolo di stazione appaltante mediante ricorso anche agli strumenti contrattuali messi a disposizione da CONSIP e individua, all'interno della propria organizzazione, il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Al fine di assicurare il flusso finanziario delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi e i connessi relativi pagamenti, presso i Dipartimenti sono individuati, con decreto



IL MINISTRO DELL'INTERNO

del Capo Dipartimento, i Funzionari Delegati e sono istituite le apposite Contabilità Speciali di cui i predetti Funzionari Delegati sono titolari. Sulle medesime contabilità confluiscono le risorse provenienti dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e sono erogati i relativi pagamenti di competenza. Per specifici progetti, i pagamenti possono essere erogati, a valere sul medesimo Fondo, da parte del Servizio Centrale del PNRR presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di apposite disposizioni di pagamento inoltrate dalle strutture competenti del Ministero dell'Interno.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 29 ottobre 2021

IL MINISTRO DELL'INTERNO

F.to Lamorgese